



Regione Campania

Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 29/10/2013)

Prot. n. 804/e del 26/2/2015

Ai Direttori Generali ed ai Commissari Straordinari delle
AA.SS.LL.

e, p.c., A Federfarma Campania
c.a. dott. Michele Di Iorio

Ad Assofarm Campania
c.a. dott. Giovanni di Foggia

LORO SEDI

Oggetto: meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Indicazioni operative in merito alle DCR emesse dalle farmacie.

Si fa seguito alla nota prot. 350/C del 28.01.2015 sul tema in oggetto, per rappresentare che, *medio tempore*, sul meccanismo di scissione dei pagamenti introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono intervenuti, dapprima, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 e, successivamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015.

Sulla base di tali chiarimenti, si conferma che il regime della scissione dei pagamenti va applicato dalle amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all'art. 6, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, nella circolare sopra citata viene precisato che: *“La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 633 del 1972. Devono, pertanto, ritenersi escluse dal predetto meccanismo le operazioni (ad es, piccole spese dell'ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della L. n. 413 del 1991) ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi sensi dell'art. 1, commi 429 e ss. della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste”*.

Si tratta, ovviamente, di *“primi chiarimenti”* forniti sul tema in oggetto dall'Agenzia delle Entrate, sulla base dei quali è però possibile inquadrare – salvo comunque diverse ulteriori disposizioni e/o interpretazioni ministeriali – il trattamento che può essere riservato ai documenti di riepilogo emessi dalle farmacie relativi alla dispensazione dei medicinali agli assistiti.

Al riguardo, giova ricordare che con circolare ministeriale n. 74/343246 del 06.07.1983 si è stabilito che *“i farmacisti debbono provvedere all'emissione, al momento di presentazione all'ente erogatore della distinta contabile riepilogativa [...], di uno scontrino per l'importo globale risultante dalla distinta medesima, recante la dizione, anche in codice, <<corrispettivo non pagato>>, nonché all'emissione, all'atto del pagamento, di uno scontrino per l'importo corrisposto dall'ente erogatore”.*

Alla luce di quanto sopra richiamato, è possibile ritenere che **la distinta contabile riepilogativa**, nella parte relativa ai **medicinali dispensati in convenzione**, essendo accompagnata dall'emissione di uno scontrino fiscale, **non rientri tra le fattispecie soggette al regime di scissione dei pagamenti**.

Sussistono, invece, dei dubbi in ordine alle **prestazioni** (assistenza integrativa, DPC, erogazione di presidi o dispositivi medici, etc.) riepilogate in altra sezione della **distinta contabile riepilogativa**, per le quali potrebbe essere richiesta alle farmacie l'emissione di una fattura. Pertanto, alla luce di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del DM del 23 gennaio 2015, laddove si prevede che i primi versamenti dell'I.V.A. scissa da parte delle pubbliche amministrazioni dovranno avvenire entro il 16 aprile 2015, si ritiene che codeste Aziende, nelle more di eventuali



Regione Campania

*Sub Commissario ad acta per la prosecuzione del
Piano di rientro del settore sanitario
(Deliberazione Consiglio dei Ministri 29/10/2013)*

ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, debbano liquidare la sezione della DCR avente ad oggetto le altre prestazioni al netto degli importi relativi all'I.V.A. (importo di cui al rigo 19 della vigente DCR Integrativa)

Il Direttore Generale
Dott. Mario Vesco

UOD Politica del Farmaco
Dott. Nicola D'Alterio

Dott. Luigi Riccio

Il Sub Commissario
Prof. Ettore Cinque